

Allegato tecnico

Si riportano di seguito alcuni esempi di concreta applicazione della disciplina prevista dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 in riferimento al riconoscimento della qualifica di giovane agricoltore.

Esempio 1 - Persona giuridica con un solo soggetto “giovane” che perde il controllo della persona giuridica

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2023 e ne detiene il controllo effettivo. Successivamente, nell’anno 2026, per una qualsiasi ragione perde il controllo della società che viene assunto da Caio (di età inferiore a 40 anni). Il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori non potrà più essere erogato per i restanti anni del quinquennio (2026 – 2027) perché il soggetto “giovane” Tizio, che esercitava il controllo nel primo anno di presentazione della domanda del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori della società Alfa (2023), ha cessato di esercitarlo.

Esempio 1-bis

Riprendendo la casistica dell’esempio 1, qualora la società Alfa, nella campagna 2026, presentasse la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” indicando in Caio il soggetto “giovane”, la stessa avrebbe diritto a ottenere l’attribuzione dei titoli nel caso in cui Caio soddisfi il requisito di “giovane” (requisito anagrafico, requisito di istruzione e competenza, insediamento entro 5 anni precedenti la campagna 2026, requisito di non aver già attribuito la qualifica di giovane a ditta individuale/persona giuridica né ai fini del pagamento del premio giovane né dell’accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”).

Esempio 2 - Persona giuridica con più soggetti “giovani” dei quali uno perde il controllo della persona giuridica

Tizio e Caio, entrambi soggetti “giovani”, si insediano a capo della società Alfa nell’anno 2023 e ne detengono entrambi il controllo. Nell’anno 2023 la società Alfa ha indicato in Tizio il soggetto che attribuisce con i propri requisiti soggettivi la qualifica di giovane alla società (il CUAA di Tizio è quindi riportato nell’apposito Registro). Successivamente, nell’anno 2026, per una qualsiasi ragione

Tizio perde il controllo effettivo della società. In questo caso il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori può essere erogato per il 2026 e per il 2027 perché ancora presente il soggetto “giovane” Caio, già presente ed esercitante il controllo effettivo nel primo anno di presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori della società Alfa (2023), a condizione tuttavia che il medesimo Caio nell’anno 2023 fosse in possesso di tutti i requisiti (compreso quello di istruzione e competenza) previsti per il giovane agricoltore.

Esempio 3 - Persona giuridica con un solo soggetto “giovane” con richiesta del sostegno oltre i 5 anni dalla data del primo insediamento

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2020 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori nella campagna 2023. Solamente nella campagna 2026 la società Alfa chiede per la prima volta il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Il requisito dell’insediamento di cui all’art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 non è rispettato perché la prima domanda presentata dalla persona giuridica per il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è stata presentata nella campagna 2026 (quindi oltre cinque anni dall’insediamento del soggetto “giovane” nell’anno 2020).

Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui l’oggetto della domanda sia la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

Esempio 4 - Persona giuridica con più soggetti “giovani” e primo insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2020 e Caio nell’anno 2023 ed entrambi sono soggetti “giovani” che esercitano il potere di controllo. La società ha presentato la prima domanda unica, senza la richiesta di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, nella campagna 2023. Solamente nella campagna 2026 la società Alfa chiede per la prima volta il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Il requisito dell’insediamento di cui all’art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è rispettato se viene indicato in Caio il soggetto che attribuisce con i propri requisiti soggettivi la qualifica di giovane alla società

(il CUAA di Caio è quindi riportato nell'apposito Registro), in quanto il medesimo Caio risulta insediato entro 5 anni dalla presentazione della prima domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori della società (2026).

Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, nello stesso esempio, la società Alfa avesse richiesto l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

Esempio 5 - Giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo dell'azienda Alfa nell'anno 2019 e ne detiene il controllo. Nell'anno 2022 Tizio assume il controllo anche della società Beta. Entrambe le aziende presentano la domanda di pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori nel 2023. Poiché un soggetto "giovane" può far valere tale qualifica una sola volta, il pagamento del premio è erogato esclusivamente in favore della società Alfa nella quale Tizio risulta essersi insediato per la prima volta. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

Esempio 6 – Giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento NON rispettato

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell'anno 2017 e ne detiene il controllo. Nell'anno 2020, Tizio assume il controllo anche della società Beta.

Le società Beta presenta domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2025 con la fattispecie "giovane agricoltore", indicando in Tizio il soggetto "giovane".

Il requisito del primo insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nell'anno 2017 nella società Alfa. Quindi, la società Beta non può ottenere l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" né il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

Esempio 7 - Pagamento del premio giovane e accesso alla riserva nazionale

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell'anno 2018 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica nel 2023 richiedendo il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Nelle campagne 2024 e 2025, la società Alfa non presenta richiesta sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, pur essendo sempre presente Tizio quale giovane detentore del controllo. Nelle campagne 2026 e 2027, permanendo Tizio nel proprio ruolo di detentore del controllo, la società Alfa ha diritto di percepire il pagamento, anche se nel frattempo il soggetto "giovane" ha superato l'età di 40 anni (il requisito anagrafico deve essere soddisfatto il primo anno di richiesta del premio).

La società Alfa nell'anno 2026 presenta **anche** la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Il requisito dell'insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato a capo dell'azienda nell'anno 2018, quindi oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Conseguentemente la società Alfa non ha diritto all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".